

**FIDESM**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO**

**G.S. n. 20/2026**

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara con riferimento alla competizione denominata: *“Coppa Italia 2025/2026 – 3<sup>a</sup> Tappa di Circuito, Danze Nazionali Liscio – Ballo da Sala – Liscio Tradizionale”*, svoltasi a Brendola (VI) – Palazzetto dello Sport, in data 17 maggio 2026;
- Rilevato che** in tale relazione si segnalava che *“il Giudice Cuccureddu Danilo, tessera n. 220008742 pur avendo dato conferma al SAF della presenza, non si è presentato alla competizione”*, allegando sia il pannello degli Ufficiali di Gara e dei Giudici, trasmessi dal SAF, sia la copia della lettera di designazione del SAF sia, infine, la copia della conferma da parte del Giudice Danilo Cuccureddu;
- Constatato che** effettivamente, il Giudice Danilo Cuccureddu non si presentava alla gara del 17 maggio del 2026, malgrado la designazione avvenuta e la conseguente accettazione da parte dello stesso;
- Considerato quindi che** tale condotta integra la violazione dell’art. 10.1.7 del R.A.S.F. Parte Generale (*Giudice di Gara*) che impone al Giudice di Gara *“provvedere a dare conferma o rinuncia in forma scritta (lettera, fax o mail) alla lettera di convocazione a svolgere l’incarico nei tempi previsti dalla lettera”, “di presentarsi all’impianto di gara almeno 30 minuti prima dell’inizio della competizione”* e di *“di rimanere nei posti riservati durante tutto lo svolgimento della competizione e sino a premiazioni effettuate, salvo autorizzazione del direttore di gara”*;
- Tutto ciò visto e ritenuto

**DELIBERA**

- ✓ di infliggere la sanzione della sospensione per 1 mese (uno) per il Giudice Danilo Cuccureddu – tess. 220008742.



Roma, 28.05.2026

Il Segretario  
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo  
Avv. Alessandro Gallo